

N. 503/2023 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sezione I - Volontaria Giurisdizione

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gian Andrea Morbelli	Presidente rel.
dott. Corrado Croci	Consigliere
dott. ssa Desire' Peregò	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di reclamo iscritto al n. r.g. **503/2023**

promosso da:

DAVÌ LUIGI (C.F. DVALGU59H16G273Z), rappresentato e difeso dall'avv. AURELI BEATRICE e dall'avv. CASALAINA AGNESE, presso il cui studio e' elettivamente domiciliato in VIA GIUNIO BAZZONI 3 ROMA

parte reclamante

con l'intervento della

PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello di Torino

OGGETTO: reclamo avverso provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione controllata

CONCLUSIONI

Per parte reclamante:

“Voglia l'On.le Corte D'Appello di Torino, alla luce di tutto quanto sopra rilevato e previ gli incumbenti di rito, in accoglimento del presente reclamo dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del signor Luigi Davì, disponendo ogni conseguenziale provvedimento.



Con vittoria di spese”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

I

Con ricorso depositato il 10 novembre 2013 Davì Luigi proponeva reclamo avverso la sentenza (*rectius*: il decreto motivato) del 10 ottobre 2013, comunicato il 13 ottobre successivo, con cui il tribunale di Ivrea aveva rigettato l’istanza del Davì diretta ad ottenere la liquidazione controllata del proprio patrimonio, ai sensi degli artt. 268 e ss. CC.II.

La Procura Generale depositava atto con cui chiedeva il rigetto del reclamo

II

Il tribunale ha motivato il proprio provvedimento sostenendo:

- che non si dà luogo all’apertura della procedura di liquidazione controllata in presenza di soggetto incapiente, il cui patrimonio non sia liquidabile a beneficio dei creditori;
- che l’apertura della liquidazione controllata deve rispettare il principio di economicità della stessa, ovvero della sua utilità rispetto allo scopo perseguito, che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo di liquidazione, anche in relazione ai costi professionali che l’attività liquidatoria e distributiva comporta;
- che il ricorrente percepisce uno stipendio di €. 1.845,00 mensili ed è proprietario di un veicolo del valore di €. 1.500,00; ha spese di sostentamento familiare per €. 1.514,25 cui si aggiungeranno quelle, ulteriori, per la locazione di un immobile a fini abitativi;
- che, pertanto, la procedura non sarebbe in grado di soddisfare neppure i debiti prededucibili, in quanto l’eccedenza mensile di stipendio di €. 330,75 verrà integralmente assorbita dalle esigenze di locazione dell’immobile mentre il valore del veicolo non sarebbe neppure sufficiente al pagamento dei costi della procedura.

III

Il reclamante sostiene in contrario quanto segue:

1. non è corretta l’affermazione del tribunale, secondo cui la procedura non <sarebbe> in grado di soddisfare nemmeno i crediti prededucibili.

L’attivo liquidabile dell’esponente, infatti, è composto:

- dall’importo di €. 300,00 mensili per tre anni, pari a complessivi €. 10.800,00, risultante dalla differenza tra lo stipendio mensile netto percepito (per 14 mensilità) e le spese di sussistenza;
- da un’autovettura BMW valutabile, come da quotazioni ricavate dai siti specializzati, in €. 1.500,00;
- dalla quota di ½ di un garage in Castiglione Torinese, via Torino n. 2, valutato in €. 18.699,50;



- dalla piena proprietà di un immobile ad uso abitativo sempre allo stesso indirizzo, valutato €.
98.442,20;
- dalla quota di proprietà pari ad 1/8 sita in Sant'Agata di Militello, quota stimata in €. 7.500,00 per la quale è prodotta proposta irrevocabile di acquisto;
- da un terreno pertinenziale all'immobile di Castiglione, non suscettibile di valutazione propria,
per un totale di €. 117.254,95.

I costi della procedura, pari ad €. 11.995,00, pertanto, verrebbero integralmente soddisfatti anche qualora, a seguito della vendita dell'abitazione, il Davì dovesse essere costretto a reperire altro immobile in locazione.

2. non è corretta l'affermazione del tribunale, secondo cui non si dà luogo all'apertura della procedura di liquidazione controllata in presenza di soggetto incapiente, il cui patrimonio non sia liquidabile a beneficio dei debitori.

In base all'art. 268, terzo comma. CCII, la possibilità di acquisire attivo costituisce presupposto oggettivo per l'apertura della procedura soltanto ove l'istanza di liquidazione controllata provenga da un creditore – ipotesi non ricorrente nella fattispecie in esame;

- la Corte d'Appello di Milano (sent. n. 21/2023), con interpretazione fondata sul dato letterale della norma, ha affermato che è precluso al giudice qualsiasi accertamento sull'utilità della procedura posto che, in caso contrario, non si potrebbe giungere alla chiusura del sovraindebitamento ed al *fresh start* del debitore, finalità ultima della disciplina.

IV

Il reclamo è fondato.

L'art. 268, terzo comma, CCII stabilisce che, quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica, non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Poiché analoga disposizione non è prevista nel caso in cui la procedura sia richiesta dal debitore, pur facendo salva l'ineludibile necessità di un'interpretazione complessiva della disciplina in esame il dato letterale depone nel senso che l'esistenza di attivo da distribuire non costituisca un presupposto oggettivo della liquidazione controllata, ove la relativa domanda sia proposta del debitore sovra indebitato.

In ogni caso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che il debitore sia incapiente né che, comunque, la liquidazione dei beni precluda il soddisfacimento dei creditori.



In primo luogo, stante l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 150 del codice, espressamente richiamato dal quinto comma del successivo art. 270, la pendenza di una procedura esecutiva non costituisce ostacolo all'apertura della liquidazione controllata, la quale ne determina l'improseguibilità: da tali disposizioni si ricava che l'utilità della liquidazione per i creditori non va valutata considerando il patrimonio del debitore al netto dei beni sottoposti ad esecuzione forzata ma ricomprendendo gli stessi nell'attivo da distribuire.

Nel caso di specie, poi, l'abitazione del debitore sita in Castiglione Torinese, unitamente alla quota del 50% del box pertinenziale, non risultano usciti dal patrimonio del Davì, in quanto l'aggiudicatario è decaduto dall'assegnazione (come risulta dal decreto del giudice dell'esecuzione in data 18 settembre 2023) ed il professionista delegato alla vendita ha fissato nuova vendita senza incanto per il 9 aprile p.v..

L'apertura della liquidazione controllata determinerebbe dunque l'arresto della procedura esecutiva individuale attualmente in corso - e delle relative spese - e la vendita dell'immobile in seno alla liquidazione controllata; tale "cambio di passo" non pregiudica sostanzialmente il creditore ipotecario e, al contempo, consente al debitore di beneficiare dell'esdebitazione di diritto, ex art. 282 del codice.

Il Davì, inoltre, risulta proprietario di un'autovettura, pur di modico valore, e di una quota d'immobile in Sicilia, per la quale ha prodotto un'offerta di acquisto; egli, inoltre, può disporre di una somma mensile di €. 300,00 circa risultante dalla differenza tra lo stipendio percepito e le proprie documentate esigenze di vita: tali somme gli consentirebbero il pagamento delle spese di procedura e di quelle necessarie alla locazione di un immobile da destinare a propria abitazione.

V

Per le considerazioni che precedono, in accoglimento del reclamo, va dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata e gli atti vanno rimessi al tribunale di Ivrea per i successivi adempimenti di competenza.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Torino,

in accoglimento del reclamo,

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Davì Luigi;
- rimette gli atti al tribunale di Ivrea per i successivi adempimenti di competenza



Così deciso dalla Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024.

Il Presidente est.

Dott. Gian Andrea Morbelli

